

L'Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione a Siracusa*

Il Comune di Siracusa ha promulgato il *"Regolamento per il servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione di alunni con disabilità (L. N. 104/92) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Siracusa"*, rinvenibile online su [questo link](#). Di ciò ne è stata data ampia notizia di recente dalla stampa locale (si veda, fra gli altri [questo link](#) oppure a [questo link](#)). Un intenso lavoro di diverse amministrazioni interessate, con un coinvolgimento, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, del mondo dell'associazionismo di categoria.

Il regolamento del Comune di Siracusa ambisce a divenire un punto di riferimento per l'intero territorio della Provincia Siracusana e, quindi, anche per gli altri enti locali. Nulla esclude, anzi, che lo stesso possa essere un punto di riferimento per molti altre enti locali siciliani e nazionali.

Il Regolamento *"... vuole rappresentare un punto di continuità con il servizio già esistente..."* ma viene *"... redatto nell'ottica di migliorarne l'erogazione da parte degli Enti locali preposti..."* nonché la gestione e al fruizione.

Il regolamento segue proprio le finalità (e, quindi, cerca di evitare le difficoltà diffuse) di *"disciplinare il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione"*. Come noto, infatti, sono sempre molte le domande di familiari, di operatori e, anche, delle stesse pubbliche amministrazioni locali sulla "figura professionale", sulla modalità e organizzazione del servizio, sul mansionario, costi, compiti e funzioni dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione (su questo punto, si legga un vecchio contributo su [questo link](#)).

Proviamo ad analizzare alcune aspetti del regolamento.

- 1) Il regolamento prevede che *"E' un servizio ad personam"*; L'assistente specialistico è dell'alunno.
- 2) L'assegnazione avviene sulla base delle valutazioni delle esigenze dell'alunno da parte dell'unità multidisciplinare e tenendo conto del GLH d'istituto;
- 3) Tempi e modalità operative sono definiti nella documentazione scolastica e, quindi, dal GLHO;
- 4) L'art. 3 del regolamento statuisce le finalità del servizio. E' una norma assai importante, in quanto indica e circostrive gli ambiti e le funzioni dell'assistente, nelle diverse tipologie di figure professionali e di bisogni degli alunni.
- 5) L'art. 4, "caratteristiche", spiega meglio a quali bisogni risponde il servizio, richiamando anche i principi sanciti dalla Circolare Ministeriale del 30 Novembre 2001 N° 3390. E' assai interessante la norma, in quanto prevede chiaramente che l'attività di assistenza è *"funzionalmente distinta e non sostitutiva dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno..."*;
- 6) L'art. 6 disciplina i "destinatari del servizio". Essa prevede che i destinatari del servizio *"... sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità"*. Sul punto rimangono delle perplessità, posto che l'art. 13 comma 3 della L. 104/92 non "limita" l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione ai soli alunni con gravità. Verosimilmente questa valutazione è stata posta per ragioni economico-finanziarie. Ma occorre anche ricordare che la "gravità" ai fini scolastici è valutata e certificata da documentazione diversa (*Certificato di individuazione dell'alunno in stato di handicap*) rispetto a ciò che tradizionalmente si ritiene essere la certificazione della l. 104/92. E' noto, infatti, che un alunno può essere grave ai sensi della l. 104/92, ma non grave ai fini scolastici (e

* A Lisa, una delle Mamme che diviene "Mamma" di tanti alunni con l'Assistenza Specialistica. Agli Enti e ai Funzionari, che hanno "ascoltato" Lisa.

- viceversa). Si pensi all'ipotesi di condizioni di salute di gravità fisica (che determinano la gravità della certificazione della l. 104/92), ma non intellettuale (che non compromettendo le funzioni mentali della persona, determina un'assenza di gravità ai fini scolastici).
- 7) Il regolamento disciplina anche i "tempi" delle procedure, il tutto volto a consentire l'assegnazione dell'assistenza specialistica all'alunno in tempo per l'avvio dell'anno scolastico.
 - 8) Il regolamento disciplina anche le modalità di affidamento del servizio ed i requisiti per l'accreditamento. Queste, infatti, sono strettamente correlate con il rispetto dei diritti dell'alunno, l'esigibilità di essi e la qualità del servizio.
 - 9) Importante anche la norma sulle attività *extra-curriculari* (viaggi di istruzione, etc...), così da disciplinare l'eventuale coinvolgimento e ruolo dell'assistenza specialistica.
 - 10) L'art. 11, invece, disciplina gli obblighi, a cui è tenuta l'istituzione scolastica ed il soggetto accreditato erogatore del servizio. Si evidenzia, ancora una volta, l'importanza della tempistica della procedura, fondamentale per l'esigibilità e la qualità del diritto dell'alunno.
 - 11) Ovviamente, vi sono anche previsti dei casi di revoca del servizio, così come è riconosciuta - giustamente - anche la possibilità di formulare "*... reclami degli utenti e familiari, indirizzati all'ente locale competente*". L'ente locale "*... a seguito del reclamo è obbligato ad effettuare i dovuti interventi*" (non già, quindi, soltanto dei controlli). Su tutta questa attività, inoltre, l'utente, il genitore o il tutore o amministratore di sostegno potrà esercitare il diritto all'accesso della documentazione amministrativa.
 - 12) Il titolo III "*Compiti e funzioni dell'assistente per l'autonomia ed alla comunicazione*" **rappresenta una delle parti più importanti del regolamento**. L'ente locale, in assenza di una chiara ed univoca disciplina nazionale e/o regionale, ha inteso disciplinare i titoli dell'assistente specialistico e le funzioni dello stesso. Si rinvia alla lettura dell'art. 15. Questa norma, inoltre, ha anche distinto tra attività a carattere "*assistenziale ed educativo*", da quelle "*a carattere riabilitativo*" a conferma **che solo una figura professionale ad adeguata specialità** può svolgere le mansioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale.
 - 13) L'art. 25 del regolamento, inoltre, tende a disciplinare un altro aspetto assai spesso richiesto dai familiari degli alunni e di difficile risposta per le amministrazioni e gli operatori del settore: quante ore l'assistente specialistico deve stare con l'alunno? Il regolamento afferma: "*il monte ore settimanale dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è proposto per ogni anno scolastico dal GLH sulla base dei compiti definiti nel Progetto Educativo Individualizzato*".

Si rimane dell'opinione che solo una disciplina nazionale possa uniformare e/o indicare modalità, compiti e funzioni del servizio di assistenza specialistica. Nell'attesa (che si augura sempre breve) il territorio Siracusano si è dato delle regole che possono ritenersi una guida per altri territori.

Ottobre 2012

Avv. Francesco Marcellino

* A Lisa, una delle Mamme che diviene "Mamma" di tanti alunni con l'Assistenza Specialistica. Agli Enti e ai Funzionari, che hanno "ascoltato" Lisa.